

(N. 2294)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ZOLI)

col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, ai dipendenti delle Amministrazioni statali fu concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, commisurata al trattamento economico spettante alla data suindicata per stipendio e indennità di carovita, escluse le quote complementari. Essa fu corrisposta ai magistrati ordinari, amministrativi e militari ed agli avvocati e procuratori dello Stato sino all'entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392, che ne stabilì il nuovo trattamento economico differenziato da quello degli altri dipendenti statali.

Nelle modificazioni successivamente apportate a questo trattamento, per adeguarlo alla variata situazione economica generale ed ai miglioramenti disposti per l'altro personale statale, la esclusione della tredicesima mensilità è rimasta ferma.

Se si considera che la tredicesima mensilità risponde ad indiscutibili esigenze sociali, morali ed economiche, tanto che di essa fruiscono tutte le categorie, operai, impiegati privati, dipendenti pubblici di qualunque grado e pensionati (anche i magistrati in pensione), non appare giustificato che ne restino esclusi solamente gli appartenenti alle magistrature ed all'avvocatura dello Stato. Non riesce infatti facile spiegare perchè le accennate esigenze non debbano essere riconosciute anche per questo personale e quindi soddisfatte anche per esso.

Potrebbe obiettarsi che, procedendosi alla prima determinazione del nuovo trattamento economico della Magistratura, si soppressero le precedenti remunerazioni integrative, in esse compresa la tredicesima mensilità, e che tutte, nel loro complesso, furono tenute presenti nello stabilire la retribuzione mensile dei magistrati. Anche se potesse dirsi che, in tal guisa, si sia voluto attuare una vera e propria forma di conglobamento, non limitato ai soli elementi della retribuzione mensile strettamente considerata, ma esteso anche alla tredicesima mensilità, dovrebbero comunque considerare che la tredicesima mensilità, per così dire « conglobata », era a quei tempi di modesta misura.

La concessione della tredicesima mensilità ai magistrati in attività di servizio ed al per-

sonale assimilato risponde quindi ad un evidente principio di equità e per tale ragione è stato predisposto l'unito disegno di legge, nel quale, all'articolo 1, si prevede appunto la corresponsione di detta mensilità nella stessa forma e con la medesima disciplina prevista per gli altri dipendenti statali dal decreto 25 ottobre 1946, n. 263. La limitazione della tredicesima mensilità per i dipendenti statali a parte della retribuzione, impone peraltro — per ragione di doverosa analogia — di non estendere la tredicesima mensilità concessa ai magistrati a tutto lo stipendio nel quale non possono non ritenersi assorbiti anche gli elementi accessori del normale trattamento impiegatizio: e pertanto è apparso giusto portare alla mensilità di stipendio una riduzione del 20 per cento.

2. La legge 29 dicembre 1956, n. 1433 — sul trattamento economico dei magistrati ordinari e di quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato — ha attribuito al Primo Presidente della Corte di Cassazione una indennità, per spese di rappresentanza, nella misura di lire 1.800.000, ed uno stipendio di lire 5.900.000, contro rispettivamente una indennità di lire 280.000 ed uno stipendio di lire 4.900.000 assegnati al Procuratore Generale della Corte di cassazione, ai Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Tribunale superiore delle acque pubbliche nonché all'Avvocato generale dello Stato.

E da ricordare in proposito che gli stipendi originari dei detti Magistrati erano *identici*, e precisamente di lire 15.000 (legge 14 agosto 1862, n. 800, per il Presidente della Corte dei conti; legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. D per il Presidente del Consiglio di Stato; regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, per il Primo Presidente e per il Procuratore generale della Cassazione). Anche le indennità erano a tutti attribuite nella *identica* misura (lire 5.000 annue con regio decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 127; lire 8.000 annue con legge 7 aprile 1921, n. 355). Solo con la creazione dell'ordinamento gerarchico (regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395) il Primo Presidente della Cassazione fu assegnato al grado primo, con uno stipendio di lire 46.000, oltre lire 4.000 di servizio attivo, il Procuratore Generale coi Presidenti

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al grado secondo, con uno stipendio di lire 36.500, oltre a lire 3.500 di servizio attivo.

Fino alla riforma del 1923, perciò, i tre Presidenti dei massimi organi giurisdizionali ed il Procuratore Generale della Cassazione furono su di un piano di *parità*, oltre che per l'ordine di precedenza nelle pubbliche funzioni (conservato successivamente con regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, che li pone tutti nella medesima categoria e classe, e che è tuttora in vigore, sia pure in via provvisoria, come rilevasi dalla circolare 26 dicembre 1950, n. 92019/12340 del Presidente del Consiglio dei ministri), anche per quanto riguarda il trattamento economico.

È soltanto dall'attuazione della predetta riforma che il Primo Presidente della Cassazione viene distaccato dagli altri due Presidenti e dal Procuratore Generale, rappresentando esso il vertice della funzione giurisdizionale, senza del quale non era raffigurabile quella piramide che esprimeva il concetto di un *ordine gerarchico unitario*.

Attualmente la mancata rivalutazione del trattamento economico dei Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (e qualifiche equiparate) ha accentuato la cennata differenziazione nei confronti del Primo Presidente della Cassazione, mentre ha quasi accomunato i predetti Magistrati a quelli con qua-

lifica immediatamente inferiore (Presidenti di Sezione ed equiparati).

Il presente disegno di legge, pur non intaccando il principio della preminenza del Presidente della Corte di cassazione, mira ad attenuare la differenziazione con i Presidenti di Magistrature anch'esse supreme nella loro materia (ed equiparati) che notoriamente rivestono funzioni di rappresentanza di cospicuo rilievo.

Mentre infatti gli emolumenti annuali al lordo del Primo Presidente della Corte di cassazione raggiungono l'importo di lire 7.700.000, delle quali lire 5.900.000 per stipendio e lire 1.800.000 per spese di rappresentanza, col disegno di legge sottoposto all'esame del Parlamento il trattamento economico del Procuratore generale della Corte di cassazione, del Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato resta stabilito in lire 6.500.000 di cui lire 5.600.000 per stipendio e lire 900.000 a titolo di indennità di rappresentanza pari alla metà di quella spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione.

L'onere finanziario dipendente dall'applicazione del presente disegno di legge può calcolarsi in complessive lire un miliardo e trentaquattro milioni. Per provvedere all'onere relativo è stato predisposto l'articolo 3 dello stesso disegno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 al personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concessa una 13^a mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio.

Si osservano, in quanto applicabili, l'articolo 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni.

Art. 2.

La ritenuta in conto entrate Tesoro, nonché la ritenuta ed il contributo per l'assistenza sanitaria, si applicano sulla 13^a mensilità di cui all'articolo precedente. A tali effetti la 13^a mensilità si considera in ragione del 70 per cento.

Art. 3.

Il trattamento economico annuo lordo del Procuratore generale della Corte di cassazione, del Presidente del Tribunale superiore delle

acque pubbliche, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato è stabilito in lire 5.600.000 a titolo di stipendio, oltre l'indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione con l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433.

Art. 4.

All'onere di lire 1.034.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 900.000.000 con riduzione, rispettivamente, di lire 722.000.000, 93.000.000 e 85.000.000 degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58;

b) quanto a lire 18.000.000, 70.000.000 e 34.000.000 con gli stanziamenti dei capitoli 69, 81 e 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio;

c) quanto a lire 12.000.000 con lo stanziamento del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.